



COMUNE DI GUARDAVALLE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA N° 138 DEL 24.06.2020

Regolarizzazione Balneazione anno 2020

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 della Legge Regionale 7/96;

VISTO il D.P.G.R. n.354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

VISTO il T.U n. 267 del 2000;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982;

VISTA la Legge n. 121 del 30.05.2003;

VISTO il D.M. della Sanità n. 29.01.1992;

VISTO l'art. 105 comma 2 lettera 1, del D.Lvo 112/98;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1209 del 9 aprile 1999;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2000, n. 3;

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 30 marzo 2004 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 28.12.2008;

VISTO il P.I.R.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28.07.2007;

Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6/bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed il successivo decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, sempre inerenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i recenti DPCM emanati in tema di emergenza epidemiologica e, da ultimo, il DPCM 11 giugno 2020, art. 1 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1, lett. mm e nn.;

Visto il documento approvato nella Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 16 maggio c.a. rep. n. 20/81/CR01/COV19 recante "Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" allegato al DPCM 17 maggio 2020, con la quale vengono forniti idonei indirizzi atti a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi (che forma parte integrante della presente Ordinanza;

Vista l'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni Generali)

1. la presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico - ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Guardavalle (CZ).
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Soverato.

Articolo 2

(durata della stagione balneare)

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre.
2. Ogni stabilimento balneare , nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Articolo 3

(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. La zona di mare, per una distanza di 150 metri dalla battigia, è riservata di norma alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a

distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

2. Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Nella predetta zona di mare è vietato:

1. Lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, moscone, lance, nonché pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari
2. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie,, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
3. Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
4. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
5. Praticare attività o giochi che possono costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
6. Tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora ad alto volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
7. Accendere fuochi sull'arenile;
8. Distendere reti da pesca;
9. Lasciare sulla spiaggia o gettare in mare rifiuti di qualsiasi genere;
10. Introdurre o usare, anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o di altro materiale infiammabile senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco,
11. Esercitare attività commerciali, attività pubblicitaria, attività promozionali ,svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti uffici comunali, nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
12. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani di salvataggio al guinzaglio.
13. Nelle spiagge del Comune di Guardavalle destinate alla libera balneazione, è inoltre obbligatorio per il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 17/5/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2020 e nell'Allegato A all'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020. Nell'uso in sicurezza delle spiagge dedicate alla pratica della libera balneazione, è quindi di fondamentale importanza l'adeguata informazione, la responsabilizzazione individuale

da parte degli avventori delle spiagge e l'adozione da parte degli stessi di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, quali:

- a. il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti) e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- b. Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- c. Garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;
- d. Il divieto di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- e. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchette) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Articolo 4

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge destinate alla libera balneazione)

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è VIETATO:

- 1. Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;**
- 2. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate**
- 3. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;**
- 4. Campeggiare;**
- 5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;**
- 6. Praticare qualsiasi gioco(per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo,basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi;**
- 7. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;**
- 8. Tenere alto il volume radio, juke box ed in generale, apparecchi di diffusione sonora ;**

9. Esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, etc.)organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;

10. Gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi; Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;

11. Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;

12. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio private e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.

13. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

Articolo 5

Disciplina delle strutture balneari

Disposizioni commerciali:

1. le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Responsabile del Servizio preposto.
2. ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.
3. E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25/08/1991 n. 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
4. A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1,00x0,50) con indicazione” **INGRESSO SPIAGGIA LIBERA**” specifici varchi di larghezza non inferiore a mt. 1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Sistemazione e manutenzione dell'area in concessione :

1. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti uffici comunali.
2. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore a mt. 1,50 e si devono interrompere ad una distanza di mt. 5,00 dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrellini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni

tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

3. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia.

4. Per la corrente stagione balneare e sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, COVID-19, è inoltre obbligatoria l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 11/6/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2020 e nell'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020. Ferma restando la distanza minima di mt. 1 fra gli utenti e/o fruitori delle spiagge, (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti) , il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire il distanziamento sociale sancito dai Decreti normativi nazionali in materia sanitaria, nonché dalle Ordinanze Regionali, comunque legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, inoltre il posizionamento degli stessi ombrelloni dovrà garantire la circolazione dei bagnanti e non essere da intralcio alla medesima.

In particolare, per la corrente stagione balneare e sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, è necessario rispettare le seguenti misure:

- a) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- b) Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
- c) Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
- d) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5^{\circ}\text{C}$;
- e) Dotare la postazione dedicata alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani, in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- f) Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno

1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

- g) Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- h) Garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;
- i) Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
- j) Garantire per le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, sedie tavoli, etc. la disinfezione ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- k) Divieto di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
- l) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.

6. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico dei reflui in conformità alle vigenti norme ambientali in materia.

7. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della legge n.104/92. Nelle aree in concessione devono essere esposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse, anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concesso .

8. Ogni concessionario all'interno dello stabilimento balneare deve provvedere ad esporre un cartello, ben visibile, con indicato il numero telefonico di:

- Servizio Demanio competente del comune;
- Pronto Soccorso;
- Ospedale più vicino munito di ambulanza,
- Comando Carabinieri,
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Vigili del Fuoco,
- Polizia Municipale;
- Capitaneria di Porto;

Servizio di salvataggio e soccorso

1. negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto competente.

Articolo 6

Norme di sicurezza sull'uso delle spiagge e del mare

1. nei tratti di spiaggia libera, intensamente frequentate dai bagnanti, a cura del locale Ufficio Demanio, deve essere fatta posizionare una segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) riportante le diciture "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt 150 dalla battigia) NON SEGNALATO" e " LIMITE ACQUE SICURE (batimetria mt 1,60) NON SEGNALATO";

2. nei tratti in concessione, i concessionari sono obbligati

- a) a garantire un efficiente servizio di assistenza e salvataggio;
- b) a segnalare il limite delle acque sicure (batimetria 1,60) entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto, mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità siano ancorate al fondo.

Articolo 7

Violazioni e disposizioni finali

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni all'Ordinanza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Soverato. La presente disposizione sarà pubblicata all'Albo del Comune, trasmessa per quanto di competenza ai Carabinieri, al Circomare, alla Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Prefettura, ASP di Catanzaro, Regione Calabria Dip.to Ambiente e ai titolari degli stabilimenti balneari in questo Comune, i quali, dovranno avere cura di esporla al pubblico in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

E' fatto obbligo osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente avviso.
I trasgressori saranno puniti ai sensi delle norme vigenti.

IL SINDACO
Giuseppe Ussia

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993